

STATUTO SOCIALE
LEMON SISTEMI S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1 -DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni denominata "**LEMON SISTEMI S.p.A.**".

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede in Balestrate (Palermo) e, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze altrove, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) ideazione, progettazione, realizzazione, costruzione, sviluppo, gestione, vendita, noleggio e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica, prodotta mediante l'utilizzo di energia solare e di impianti fotovoltaici nonché di fonti, materie e prodotti energetici di altra natura, rinnovabili e non rinnovabili, sia per conto proprio che per conto di terzi;
- b) fornitura di consulenza e servizi in materia ambientale progettazione e costruzione di opera di ingegneria ambientale e infrastrutturali, anche a mezzo terzi, connessi con la realizzazione di impianti, prodotti, tecnologie e servizi per il risparmio energetico;
- c) rilascio di certificazioni sul risparmio energetico;

- d) effettuazione di ricerca, commercializzazione e promozione di prodotti e tecnologie inerenti le attività indicate nei punti precedenti;
- e) ottenimento di brevetti e di marchi di fabbrica, acquisto e vendita di tutti i diritti derivanti da brevetti industriali e da marchi di fabbrica, nonché acquisizione e affidamento di licenza di fabbricazione e di commercializzazione, in relazione ai beni di cui sopra;
- f) promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore dell'energia, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di PMI ed aziende artigiane;
- g) operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea, ovvero di società di servizi energetici integrati;
- h) promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per il cliente;
- i) preparazione, redazione, esecuzione di studi di fattibilità in relazione alla costruzione di opere, prestazione di servizi, nei settori edile sia pubblico che privato, idraulico, meccanico, elettrico, informatico, termoelettrico e termico;
- j) ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, nei lavori indicati nel punto i);
- k) valutazione di congruità tecnico-economica, delle esecuzione delle opere nei settori indicati nel precedente punto i) con possibilità anche di preparazione di progetti per l'ottenimento di finanziamenti;
- l) attività di progettazione, parziale anche integrata, di qualsiasi opera che richieda attività ingegneristica, in qualsiasi settore;
- m) produzione, commercio, manutenzione e gestione delle tecnologie necessarie al

miglior risultato in materia di progettazioni quali supporti c.a.d. etc.;

n) assistenza al cliente nella gestione della esecuzione delle opere progettate con particolare riferimento alle procedure preconteniziose quali iscrizioni di riserve;

o) assistenza ad enti pubblici o privati nella attività di programmazione di piani e programmi urbanistici, programmi edificatori;

p) studio anche integrato e preparazione, redazione di procedure valutative di impatto ambientale;

q) esecuzione quale general contractor o concessionario di opere, impianti tecnici specialistici e non;

r) progettazione e/p servizi per la conservazione, conduzione e manutenzione programmata di complessi immobiliari, nonché strutture e degli impianti connessi di ogni e qualsiasi tipo, sia a carattere civile che a carattere industriale, ivi compresi lavori e/o servizi integrati c.d. global service resi ad un'organizzazione pubblica o privata per la conservazione, conduzione e manutenzione programmata di complessi immobiliari, nonché delle strutture ed impianti connessi di ogni e qualsiasi tipo, sia a carattere civile che a carattere industriale, intendendosi con global service, in base alla normativa UNI, la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale del risultato contrattuale circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;

s) la realizzazione di costruzioni edili residenziali e non residenziali, di ristrutturazioni, restauri e ripristini edilizi, tanto per conto proprio che per conto di terzi;

t) l'attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, termici, idro-sanitari, di condizionamento e climatizzazione, di impianti telefonici, infissi, sistemi di allarme e sistemi informatici, anche in costruzioni edificate per conto proprio.

L'oggetto di cui sopra sarà realizzato sia direttamente, che per conto proprio e/o per

conto di terzi, sia attraverso gare, aste, appalti, licitazioni private, sia per il tramite di concessioni da parte della pubblica amministrazione. La società potrà, inoltre, organizzare iniziative volte alla promozione di servizi, tecnologie e prodotti per il risparmio energetico, anche attraverso lo sfruttamento di leggi regionali, nazionali e comunali volte a promuovere con incentivi economici e non le medesime iniziative.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché costituire od assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma, a scopo di investimento e non di alienazione in altre società, consorzi od enti in genere aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, anche assumendone il controllo, entro i limiti di cui all'art.2361 cod.civ.

Potrà infine assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi od infruttiferi presso i soci, con l'osservanza delle norme di legge e pertanto nei limiti e con i criteri determinati dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 1993 n.385.

Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e può, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte nei confronti del pubblico e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

u) acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto

affine, analogo o comunque connesso al proprio; e

v) rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti di terzi anche non soci ed anche nei confronti di soggetti diversi da istituti di credito.

ARTICOLO 4 - DURATA

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), durata che potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

5.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 523.356,50 ed è diviso in n. 8.625.075 azioni senza indicazione del valore nominale; le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro proprietari.

5.2. L'assemblea straordinaria, in data 30 ottobre 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 45.220,20 (quarantacinquemila duecentoventi e venti centesimi), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, co.5, cod.civ. in quanto a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massimo n.452.202 (quattrocentocinquantaduemila duecentodue) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione di n.1 (una) azione ordinaria ogni n.4 (quattro) Warrant posseduti.

5.3. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento)

del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

ARTICOLO 6 - TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI E DEI DIRITTI

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt.83 bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF").

6.2. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

6.3. Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti EGM**").

6.4. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt.2325 bis cod.civ., 111-bis delle disposizioni di attuazione cod.civ. e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria di volta in volta applicabile), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

ARTICOLO 7 - STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI E OBLIGAZIONI

7.1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art.2346, co.6, cod.civ., che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

7.2. I certificati di partecipazione di cui al precedente co. sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

7.3. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'art.2410, co. 1, cod.civ., è deliberata dall'organo amministrativo.

7.4. La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420 ter cod.civ.

TITOLO III

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE - REVOCA

ARTICOLO 8 - OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

8.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio ob-

bligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la "**disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.

8.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1349 cod.civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

8.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art.106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b), salva la disposizione di cui ai commi 3 quater e 3 bis, del TUF ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 9 - OBBLIGO DI ACQUISTO, DIRITTO DI ACQUISTO E OPA DA CONSOLIDAMENTO

9.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli artt.108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

Gli artt.108 e 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al presente comma, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto indicata da tali articoli venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

9.2. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli artt.108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

9.3. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

9.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art.108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.5. Gli obblighi di cui all'art.106, co.3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio sociale successivo alla data di inizio delle negoziazioni, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società mantenga la qualificazione di "PMI" (come di volta in volta definita dal TUF).

ARTICOLO 10 - REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

10.1. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

10.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

10.3. Borsa Italiana potrà concordare che l'assenso degli azionisti non è necessario nel caso in cui è o sarà presente una piattaforma di negoziazione comparabile, quale quella di un mercato regolamentato europeo o un sistema multilaterale di negoziazione registrato come Mercato di crescita delle PMI ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori, per consentire agli azionisti di negoziare in futuro le azioni della Società.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

11.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari

emessi dalla Società sull'EGM – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia) in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, salvo quanto di seguito previsto (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"). Non trova applicazione l'art.120, co.4 bis, del TUF.

11.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

11.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

11.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria

partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza. La Disciplina sulla Trasparenza è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

11.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

11.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni cod.civ.. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

11.8. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA

12.1. Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio; tale termine può essere elevato fino a 180 (centottanta) giorni nei limiti e alle condizioni di cui all'art.2364, co.2, cod.civ.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ognqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le deliberazioni assunte vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

12.2. Convocazione

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione medesimo – anche per estratto – contenente le materie poste all'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MFMilano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", ovvero su altro quotidiano di tiratura nazionale, e, in ogni caso, sul sito internet della società almeno

15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'assemblea.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste anche le successive convocazioni, nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione in modalità audio/video conferenza.

In mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, ai sensi e per gli effetti dell'art.2366, co.4, cod.civ., quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, resta espressamente inteso che in tale ultima ipotesi, ciascuno degli intervenuti può dichiarare opposizione alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, come previsto ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'art.2367, co.3, cod.civ., è tenuto a convocare senza ritardo alcuno l'assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo PEC ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta di convocazione dell'assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i componenti del Collegio Sindacale, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i componenti del Collegio Sindacale, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando il soggetto che dovrà presiederla.

12.3. Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci aventi il diritto di voto. Ciascun

socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da altri soggetti non soci ai sensi dell'art.2372 cod.civ..

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata per il tramite di un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

12.4. Presidenza e segreteria

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, impedimento o rinunzia, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice

Presidente (se nominato) o dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e subordinatamente di età, dall'Amministratore presente più anziano di carica e subordinatamente di età, da persona designato dagli intervenuti.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti, persona fisicamente presente all'assemblea.

Il Presidente sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio scelto dallo stesso presidente.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita e in numero per deliberare, dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

12.5. Costituzione e deliberazioni

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

L'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art.2364, co.1, n.5), cod.civ., le seguenti decisioni dell'Organo Amministrativo:

- (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emissenti EGM;
- (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emissenti EGM, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente;
- (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'EGM delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intervento all'assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Il presidente dell'assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'assemblea nonché dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 13 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

13.1. Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), anche non soci.

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ne determina il numero secondo le previsioni di cui sopra.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; il mandato degli stessi scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

13.2. Nomina degli amministratori

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, profes-

sionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e, in particolare, dei requisiti di onorabilità di cui all'art.147 quinquies del TUF; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 cod.civ., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'EMG, almeno 1 (uno) amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, co. 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, co. 4, del TUF (“Amministratore/i Indipendente/i”) e sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 (tredici) del settimo giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti.

Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato

nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo

il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art.2386 cod.civ. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

13.3. Poteri

Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, l'organo amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli che

siano riservati espressamente dalla legge all'Assemblea.

13.4. Convocazione del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o da anche solo un Amministratore Indipendente. Può altresì essere convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente, ovvero in caso di suo impedimento, anche temporaneo, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano di età, con lettera raccomandata ovvero mediante telex o telefax spediti cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, spedito almeno due giorni prima al domicilio di ogni Amministratore e Sindaco Effettivo o con telex o telefax o e-mail inviati ventiquattro ore prima.

Le riunioni possono anche essere tenute in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio.

Sono valide le riunioni anche se non convocate purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

13.5. Presidente del consiglio di amministrazione e Vice Presidente. Presidente Onorario

Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbiano già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne

coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare un Presidente Onorario, da scegliersi tra i soggetti al di fuori del Consiglio di Amministrazione che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia ed alla reputazione della Società. Il Presidente Onorario non è parte del Consiglio di amministrazione ma ha il diritto di partecipare e intervenire alle sue riunioni con funzione consultiva e senza alcun diritto di voto, restando inteso che potrà esprimere pareri e osservazioni in merito a tutte le materie oggetto di discussione. Il Presidente Onorario potrà altresì partecipare e intervenire alle Assemblee della Società. Egli svolge inoltre le funzioni che gli sono di volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione, senza alcun potere di rappresentanza; restando inteso che il Presidente Onorario potrà svolgere specifici incarichi di rappresentanza della Società, eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione sulla base di specifiche procure speciali. Il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, ne determina la durata in carica nonché l’emolumento ad egli eventualmente spettante e/o il rimborso delle spese sostenute.

13.6. Amministratori Delegati e Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori Delegati, sia ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest’ultimo, anche le modalità di funzionamento. In mancanza, si applicano le norme che disciplinano il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dell’esercizio dei poteri delegati il Presidente ed il Comitato Esecutivo sono tenuti a

riferire al Consiglio di Amministrazione secondo i termini stabiliti dal Consiglio stesso ma, in ogni caso, con periodicità almeno semestrale. Gli organi delegati sono altresì tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sulle materie stabilite dalla legge, secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, in ogni caso con periodicità almeno semestrale.

13.7. Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di Amministratori Delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al Presidente dell'eventuale Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad Amministratori, al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori.

13.8. Presidenza delle riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età o dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti, scelto tra quelli fisicamente presenti alla riunione.

13.9. Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

Le copie, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o dal Segretario, fanno piena prova, salvo ogni diversa disposizione di legge.

13.10. Compenso

Il compenso al Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'Assemblea ordinaria che lo nomina o, ove sia nominato nell'atto costitutivo, nella prima riunione di questa.

L'Assemblea può, inoltre, assegnare all'atto della determinazione del compenso di cui prima, un'indennità denominata "trattamento di fine rapporto amministratori" da erogarsi ad avvenuta cessazione della carica (per scadenza e per revoca del mandato o per dimissioni o per altri motivi).

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione del Presidente.

In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 14 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

14.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

14.2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

14.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14.4. Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato

dall'assemblea, ai sensi dell'art.2364, co.1, n.5), cod.civ.. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 12.5., le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impediscono solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

14.5. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ARTICOLO 15 - COLLEGIO SINDACALE

15.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

15.2. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art.2399 cod.civ. nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, co.4, del TUF. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

15.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

15.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale

sottoscritto nel momento di presentazione della lista. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art.148, comma 4, del TUF.

15.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 (tredici) del settimo giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

15.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell' assemblea.

15.7. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

15.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commissi considera come non presentata.

15.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, n.1 (uno) sindaco effettivo e n.1 (uno) sindaco supplente.

15.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

15.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) sopra.

15.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art.2368 cod.civ. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

15.13. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

15.14. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

15.15. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

15.16. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.

15.17. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

15.18. In tale evenienza (i) la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere fisicamente presente almeno un Sindaco, (ii) tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.

TITOLO V

REVISIONE LEGALE - BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 16 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un Revisore Legale o a una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

16.2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione Legale per l'intera durata dell'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18 - DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

18.1. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute ovvero destinati a riserva, secondo quanto determinato dalla deliberazione dell'assemblea stessa.

18.2. I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della società in cinque anni a decorrere dal momento in cui siano esigibili.

ARTICOLO 19 - VERSAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo espresso consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza alcun obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salvo diversa determinazione risultante da atto scritto, restando espressamente inteso che tutto quanto precede è soggetto ai limiti e dovrà essere svolto secondo le modalità previsti dalla vigente normativa.

TITOLO VI

RECESSO - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 20 - RECESSO

20.1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma si intendono derogate le previsioni di recesso di cui all'art. 2437, co.2, cod.civ. e, pertanto, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (i) la proroga del termine della durata della società;
- (ii) l'introduzione, modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

20.2. E' altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'EGM per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

20.3. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

20.4. Anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.2437 ter, co.4, cod.civ., il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art.2437 ter, co.2, cod.civ., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

20.5. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

ARTICOLO 21 - SCIOLIMENTO

In caso di scioglimento della Società si applicano le disposizioni di legge, di cui all'art.2484 e seguenti, cod.civ.

TITOLO VII

FORO COMPETENTE

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento al presente statuto è quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della Società.

ARTICOLO 23 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.